

(N. 2598)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 3 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2881)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 OTTOBRE 1952

Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio
agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I termini di prescrizione dell'azione della Finanza per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali, scadono il 31 dicembre 1953 per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ed il 31 dicembre 1954 per l'accertamento in confronto dei contribuenti che non abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione.

Art. 2.

Il pagamento del residuo debito di imposta straordinaria progressiva sul patrimonio risultante al 1° gennaio 1953 in dipendenza di maggiori rateazioni accordate ai sensi dell'ar-

ticolo 52 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, è ripartito in rate bimestrali eguali entro il 31 dicembre 1954, per i patrimoni costituiti prevalentemente da cespiti mobiliari ed entro il 31 dicembre 1956, per i patrimoni costituiti prevalentemente da cespiti immobiliari o da aziende industriali.

Entro gli stessi periodi, può essere ripartito il pagamento del debito d'imposta dovuto in seguito all'accertamento dell'Ufficio, ove gli interessati ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso relativo.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 73 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, è sostituito dal seguente:

« Il contribuente che abbia subito danni per eventi bellici, in misura tale da far ritenere eccessivamente gravoso il pagamento della im-

posta straordinaria accertata a suo carico, può chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in periodi più lunghi di quelli stabiliti al capo VIII del presente testo unico, ma non superiori, in ogni caso, a sessantasei rate bimestrali, decorrenti da quella del febbraio 1948 ».

Art. 4.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 84 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, sono sostituiti dai seguenti:

« L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1948, è ripartita in quote uguali nelle rate residue sino al 10 giugno 1955.

L'imposta, iscritta in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la scadenza della rata del giugno 1955, è riscossa in sei rate bimestrali uguali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata ».

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.